

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 9 febbraio 2023

Lettera per il Cliente 9 febbraio 2023

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI – ROTTAMAZIONE-QUATER E STRALCIO

OGGETTO: La definizione agevolata delle cartelle esattoriali – Rottamazione-quater e Stralcio

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.

La disposizione normativa prevede, tra le altre, la **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti "rottamazioni" che risultano decadute per mancati pagamenti, e lo **"stralcio" dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**.

Lo "stralcio" dei debiti fino a 1.000 euro

È previsto l'**annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro**.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

- lo "stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 9 febbraio 2023

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono stabilire di non applicare lo “stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto¹.

Dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

La misura relativa allo “stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’agente della riscossione:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Ricordiamo che accedendo alla propria **Area Riservata** del sito internet <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/> è possibile verificare la situazione debitoria a partire dall’anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché delegare un intermediario a gestire la propria situazione.

La Rottamazione-quater

La legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di **pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.**

La definizione agevolata consente di versare il solo **importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio**, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un’**unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni**, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31

¹ Si consiglia di consultare il sito internet o prendere contatti con lo specifico ente di interesse, se non si tratta di amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, per verificare se abbiano acconsentito a tale possibilità.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 9 febbraio 2023

luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

È stato attivato il servizio on line dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).

I contribuenti interessati devono presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Si hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:

1. On-line in area riservata, compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
2. On-line in area pubblica, compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento e specificando l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la **domanda in area riservata**, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la **domanda in area pubblica**:

- si riceverà una **prima e-mail** all'indirizzo indicato, con un link da convalidare **entro le successive 72 ore**. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una **seconda e-mail** indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una **terza e-mail** con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà **entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.**

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di "Rottamazione-ter" indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 9 febbraio 2023

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha chiarito che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata ("Rottamazione-quater") risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Nel caso in cui si aderisca alla definizione per debiti per i quali fosse già in corso una rateazione, la legge prevede che, **una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-quater") siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.** Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "Rottamazione-quater" sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Si tratta quindi di una importante e favorevole occasione per definire le pendenze più critiche, che possono rappresentare un ostacolo ad una corretta gestione della propria attività. La procedura richiede attenzione e, per quanto sia possibile per ciascun contribuente di attivarsi direttamente, vi consigliamo di esaminare il tutto con un professionista di fiducia. Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per assistervi nella definizione agevolata.

Cordiali saluti.